

176.

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	4002	Mozioni, risoluzione, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	4005
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, di autorizzazione a disporre misure coercitive e di autorizzazione a disporre perquisizioni domiciliari (Annunzio)	4002	Nomine ministeriali (Comunicazione)	4005
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	4000	Proposte di legge:	
Missioni vevoli nella seduta del 7 maggio 1993	3999	(Annunzio)	3999
Mozione di fiducia	3993	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3999
		(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento)	4000
		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	4005

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

MOZIONE DI FIDUCIA

Mozione di fiducia

La Camera,

udite le dichiarazioni del Governo,

le approva

e passa all'ordine del giorno.

(1-00175) « Gerardo Bianco, La Ganga,
Battistuzzi, Ferri ».

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 7 maggio 1993.**

Asquini, Bampo, Comino, d'Aquino, Farassino, Metri, Padovan, Visentin.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori)

Asquini, Bampo, Vincenzo Bianco, Comino, d'Aquino, Farassino, Metri, Padovan, Renzulli, Scavone, Visentin, Zavettieri.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 6 maggio 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TASSI: « Sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora per gli imputati dei delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale con l'applicazione degli arresti domiciliari » (2627);

APUZZO: « Esclusione della Federazione italiana della caccia dall'elenco delle federazioni aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) » (2628);

MENGOLI ed altri: « Modifiche alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire la votazione degli elettori handicappati » (2629);

SALERNO: « Definitiva assegnazione ai comuni delle funzioni assistenziali già svolte dalle province » (2630).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PAISSAN ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, recante norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti » (2315) *(Parere della I, della V, della IX e della XII Commissione);*

FORTUNATO: « Disciplina dei sondaggi preelettorali » (2507) *(Parere della II, della V e della VII Commissione);*

PATUELLI e MARTUCCI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e la liberazione del consigliere regionale della Campania Ciro Cirillo » (2525) *(Parere della II, della V e della XI Commissione);*

PATUELLI e PIER FERDINANDO CASINI: « Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di semplificazione dello svolgimento dei referendum abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione » (2546);

alla IV Commissione (Difesa):

SOSPURI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, in materia di avanzamento degli ufficiali » (2404) *(Parere della I, della V e della XI Commissione);*

alla VII Commissione (Cultura):

FORTUNATO: « Istituzione degli albi regionali degli scrittori » (2484) (*Parere della I, della II e della XI Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

MELILLA ed altri: « Modifica dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di locazione di immobili urbani » (2446) (*Parere della I e della II Commissione*);

SOLAROLI ed altri: « Norme per l'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale » (2471) (*Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

FOSCHI ed altri: « Modifiche e integrazioni alle norme in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (218) (*Parere della I, della II, della V, della X e della XII Commissione*);

MATTEJA ed altri: « Soppressione dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, in materia di programma decennale per la costruzione di alloggi per lavoratori » (2187) (*Parere della I, della V, della VI e della VIII Commissione*);

SARETTA ed altri: « Norme sulle malattie professionali nei trasporti marittimi » (2354) (*Parere della I, della V, della IX, della X e della XII Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

PAISSAN ed altri: « Modifica all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante agevolazioni per i lavoratori genitori di minore con handicap » (2316) (*Parere della I, della V, della X e della XI Commissione*).

Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Nella seduta del 21 aprile 1993 è stato assegnato alla IX Commissione permanente (Trasporti), in sede legislativa, il progetto di legge n. 2524.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa anche le proposte di legge di iniziativa dei deputati LUCCHESI ed altri: « Riforma dell'ordinamento portuale » (227); LIA: « Riforma dell'ordinamento portuale » (1115); BIONDI: « Abrogazione dell'articolo 110 del codice della navigazione, in materia di compagnie e gruppi portuali » (1291); CAPRILI ed altri: « Riforma dell'ordinamento portuale » (1531), attualmente assegnate in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato ORLANDO per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 328);

nei confronti del deputato Francesco COLUCCI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 319 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) (doc. IV, n. 329);

nei confronti del deputato SBARDELLA per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata) (doc. IV, n. 331);

nei confronti del deputato ALTISIMO per il reato di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); nei confronti del deputato STERPA per il reato di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); nei confronti del deputato DEL PENNINO per il reato di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); nei confronti del deputato PELLICANÒ per il reato di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 332);

nei confronti del deputato BRUNETTI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 324 dello stesso codice (interesse privato in atti d'ufficio); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2, e 479 dello stesso codice (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 324 dello stesso codice (interesse privato in atti d'ufficio) (doc. IV, n. 333);

nei confronti del deputato MARZO per il reato di cui agli articoli 56 e 317 del codice penale (tentata concussione) (doc. IV, 334);

nei confronti del deputato MUSSOLINI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 482 dello stesso codice (falsità materiale commessa dal privato, continuata) (doc. IV, n. 335);

nei confronti del deputato GUIDI per il reato di cui all'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (violazione

delle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) (doc. IV, n. 336);

nei confronti del deputato TUFFI per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione); per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione) (doc. IV, n. 337);

nei confronti del deputato MICELI per il reato di all'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio) (doc. IV, n. 338);

nei confronti del deputato OCCHIPINTI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 323, secondo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 353 dello stesso codice (turbata libertà degli incanti, continuata) (doc. IV, n. 339);

nei confronti del deputato SCOTTI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata e aggravata) (doc. IV, n. 340);

nei confronti del deputato DE LORENZO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata e aggravata) (doc. IV, n. 341);

nei confronti del deputato DI DONATO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata e aggravata) (doc. IV, n. 342);

nei confronti del deputato ALTISIMO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, primo comma, numero 1), e 319 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e aggravata) (doc. IV, n. 343);

nei confronti del deputato CIRINO POMICINO per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 del codice penale (concussione continuata e aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata e aggravata); per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 317 del codice penale (concussione continuata e aggravata) (doc. IV, n. 344).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annuncio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, di autorizzazione a disporre misure coercitive e di autorizzazione a disporre perquisizioni domiciliari.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, di autorizzazione a disporre misure coercitive e di autorizzazione a disporre perquisizioni domiciliari:

nei confronti del deputato D'ANDREAMATTEO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, numero 1), e 317 dello stesso codice (concussione aggravata); per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere) (doc. IV, n. 330).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 29 aprile 1993, copia della sentenza n. 201 del 21 aprile

1993 (doc. VII, n. 287), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 209, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nella parte in cui prevede che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi decorre dalla data del deposito in Cancelleria, da parte del commissario liquidatore, dell'elenco dei crediti medesimi, anziché da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso commissario deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati »;

con lettera in data 3 maggio 1993, copia della sentenza n. 209 del 22 aprile 1993 (doc. VII, n. 293), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, primo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per occupare un posto in carriera »;

con lettera in data 3 maggio 1993, copia della sentenza n. 210 del 22 aprile 1993 (doc. VII, n. 294), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, commi 7, 8 e 9, della legge della regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica »;

con lettera in data 5 maggio 1993, copia della sentenza n. 214 del 23 aprile 1993 (doc. VII, n. 298), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, primo comma, del codice di

procedura penale nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 202 del 21 aprile 1993 (doc. VII, n. 288), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1991, n. 154 (Disposizioni in materia di repressione delle violazioni finanziarie e per definire le relative pendenze), sollevata, in riferimento all'articolo 3, comma primo, della Costituzione, dal tribunale di Savona, con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 203 del 21 aprile 1993 (doc. VII, n. 289), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) sollevata — in riferimento agli articoli 3, 27 e 41 della Costituzione — dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Busto Arsizio con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 204 del 21 aprile 1993 (doc. VII, n. 290), con la quale ha dichiarato:

« a) che non spetta allo Stato inibire, senza addurre alcuna motivazione, lo svolgimento all'estero di attività "promozionali" o di "mero rilievo internazionale" della regione Friuli-Venezia Giulia, e, di conseguenza, annulla gli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento affari regionali comunicati con telefax nn. 200/02098 e 200/02099 del 6 ottobre 1992; nn. 200/02164, 200/02165 e 200/02108 del 9 ottobre 1992; n. 200/02361 del 30 ottobre 1992;

b) che spetta allo Stato indicare le condizioni di cui all'"intesa" espressa con il telefax n. 200/02220 del 20 ottobre 1992 in relazione all'incontro del Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia con il Governo della Repubblica di Slovenia »;

n. 205 del 21 aprile 1993 (doc. VII, n. 291), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 426, lettera c), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 206 del 21 aprile 1993 (doc. VII, n. 292), con la quale ha dichiarato:

« cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe »;

n. 211 del 22 aprile 1993 (doc. VII, n. 295), con la quale ha dichiarato:

« a) non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale), sollevata dal tribunale militare di sorveglianza di Roma con le ordinanze in epigrafe;

b) inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, in relazione agli articoli 72 e 412 del codice penale militare di pace, sollevata dal tribunale militare di sorveglianza di Roma con le ordinanze in epigrafe »;

n. 212 del 22 aprile 1993 (doc. VII, n. 296), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1993

(Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Udine, sezione distaccata di Cervignano del Friuli, con ordinanza di cui in epigrafe »;

n. 213 del 22 aprile 1993 (doc. VII, n. 297), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta allo Stato, e per esso alla Commissione di controllo sull'amministrazione della regione Veneto, annullare la deliberazione n. 453 del 1° ottobre 1992 del Consiglio regionale in materia di decadenza dalla carica di consigliere regionale;

annulla di conseguenza la decisione n. 12418 dell'11 novembre 1992 della Commissione anzidetta »;

n. 215 del 23 aprile 1993 (doc. VII, n. 299), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della provincia autonoma di Bolzano, in relazione al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 giugno 1992, n. 957/3, in materia di "Approvazione di diversi moduli e registri per le scuole in lingua tedesca", con il ricorso in epigrafe »;

n. 216 del 23 aprile 1993 (doc. VII, n. 300), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, della legge della regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23 (Disciplina della navigazione sul lago Trasimeno) sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Perugia e dal pretore di Perugia-sezione distaccata di Castiglione del Lago, con le ordinanze indicate in epigrafe »;

n. 217 del 23 aprile 1993 (doc. VII, n. 301), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di costituzionalità dell'articolo 274, secondo comma, del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli articoli

3, 25 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 218 del 23 aprile 1993 (doc. VII, n. 302), con la quale ha dichiarato:

« a) che spetta allo Stato, e per esso al commissario del Governo per la provincia di Bolzano, invitare, con la nota n. 26372 del 1° ottobre 1992, il sindaco del comune di Selva Val Gardena a far adottare dal competente organo, in applicazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il provvedimento indicato nella nota medesima;

b) inammissibile, in ogni altra parte, il conflitto di attribuzione sollevato con il ricorso in epigrafe dalla provincia di Bolzano in ordine alla nota del commissario del Governo sopra citata »;

n. 219 del 23 aprile 1993 (doc. VII, n. 303), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 36, decima direttiva, n. 30, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 (Inquadramento nei ruoli della polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia), sollevata in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, nn. 292, 297, 302 e 303);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 287, 289, 291 e 298);

alla IV Commissione (doc. VII, n. 301);

alla IX Commissione (doc. VII, n. 300);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 293 e 296);

alla I e alla III Commissione (doc. VII, n. 290);

alla I e alla VII Commissione (doc. VII, n. 299);

alla II e alla IV Commissione (doc. VII, n. 295);

alla II e alla VI Commissione (doc. VII, n. 288);

alla II e alla VIII Commissione (doc. VII, n. 294);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del

consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale del vetro in Murano-Venezia.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Annunzio di mozioni, di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

ALA11-176
Lire 500